

# INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONE

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

La legge 25 febbraio 1992, n. 210, integrata e modificata dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, prevede la concessione di un **indennizzo** a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicità infettive insorte a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie (codice di esenzione **N01**).

L'indennizzo spetta anche al coniuge che risulti contagiato dal paziente ed al figlio contagiato durante la gestazione.

Non è previsto l'indennizzo per altre cause di contagio (es. dialisi)

**Importante:** La possibilità di ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 viene riconosciuta solo per coloro che riescono a dimostrare di aver contratto l'infezione, con documentata evoluzione della malattia e conseguente danno irreversibile, attraverso trasfusioni e/o emoderivati (nesso causale).

## 2. DOMANDA

I termini per la presentazione della domanda (alla ASL di appartenenza territoriale) sono i seguenti:

- tre anni, nei casi di epatiti o danni da vaccinazioni.
- dieci anni, nei casi di infezioni da HIV.

**Importante:** I suddetti termini non decorrono dal momento del contagio, ma dal momento in cui il soggetto danneggiato è venuto a conoscenza (piena consapevolezza) del danno permanente ed irreversibile subito.

## 3. RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

a) Ci sono due gradi di giudizio:

- Il primo è definito dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) che redige un verbale in cui la domanda viene:
  - accettata con conferma dell'indennizzo
  - respinta
- In caso di negazione dell'indennizzo, è ammesso ricorso al Ministero della Salute che esprimerà il secondo grado di giudizio. Il ricorso deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio di primo grado della CMO.

b) L'indennizzo decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e consiste in un assegno mensile, variabile e progressivo (classificato in otto categorie) secondo la gravità e le conseguenze del danno subito.

## 4. INDENNIZZO

L'indennizzo si compone di due voci:

- la quota base, che corrisponde a circa 1/10 dell'indennizzo stesso
- l'indennità integrativa speciale che corrisponde a circa i 9/10 dell'indennizzo

L'accredito avviene con pagamento bimestrale posticipato.

**Nota:** L'indennizzo non è considerato reddito imponibile ed è cumulabile (come l'assegno di accompagnamento) con ogni altra pensione o indennità.

## 5. RICONOSCIMENTO DI DANNO MINIMO

Coloro che, pur avendo ottenuto il riconoscimento del nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, non abbiano percepito l'indennizzo per mancata ascrivibilità anche alla categoria di gravità minima - danno minimo - (Sentenza n. 8064, Corte di Cassazione, sezioni unite del 12 gennaio-10 aprile 2010), possono chiedere la revisione del giudizio entro sei mesi dal documentato peggioramento, presentando domanda di aggravamento al Ministero della Salute, tramite la ASL di appartenenza.

## 6. MORTE DELLA PERSONA DANNEGGIATA

- Qualora a causa delle patologie previste dalla legge 210/92 sia derivata la morte, gli eredi possono presentare domanda - entro il termine perentorio di dieci anni dalla data del decesso - per un assegno una tantum di 77.468 euro, oppure optare per un assegno mensile per la durata di quindici anni. Il nesso causale tra la malattia derivata dall'infezione e il decesso deve essere provato da cartella clinica e da scheda di morte ISTAT.
- Se il soggetto danneggiato muore per qualsiasi altra causa prima di percepire l'indennizzo, agli eredi competono le rate maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte del soggetto.

## 7. ALTRI CONTAGI

I contagiati per **altri motivi** possono intraprendere la strada della **causa per danni** con richiesta di **risarcimento** nei confronti della struttura responsabile della prestazione, citando in giudizio il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera o dell'ASL o il legale rappresentante della struttura privata accreditata.

### Attenzione:

- un elevato numero di **nefropatici** è stato contagiato dai virus dell'epatite a seguito di trasfusioni ed ha già, pertanto, ottenuto l'indennizzo per danni irreversibili al fegato
- la legge non riconosce il danno da epatite contratto durante la terapia dialitica
- la legge non riconosce il danno da epatite contratto a seguito di trapianto renale

## RIVALUTAZIONE INDENNIZZO

### Importante novità:

La Corte Costituzionale ha ripristinato il diritto alla totale rivalutazione dell'indennizzo per i danni da trasfusione, sulla base del tasso di inflazione programmato.

Con la **Sentenza del 9 novembre 2011, n. 293** è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14 del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che escludeva dalla rivalutazione l'indennità integrativa speciale

La rivalutazione nel corso degli anni ha avuto diverse modifiche:

- Il Ministero della Salute in passato si era limitato a rivalutare annualmente la sola quota base, con aumenti minimi sugli importi annuali.
- Successive sentenze della Corte di Cassazione (15894/2005 e 18109/2007) avevano affermato che andava rivalutato l'intero importo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale.
- ANED, al fine di consentire a tutti gli interessati il riconoscimento dei propri diritti, aveva pertanto:
  - predisposto moduli sia per la richiesta di rivalutazione secondo il tasso annuale di inflazione



programmato dell'intero importo bimestrale dell'indennizzo, comprensivo della voce indennità integrativa speciale, che per ottenere gli interessi legali non corrisposti sui ratei arretrati.

- informato sulla procedura burocratica da seguire per l'ottenimento dei benefici.
- Nel 2010 il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, aveva annullato l'esecutività delle suddette sentenze, negando il diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmata.
- Ora la sentenza della Corte Costituzionale **ripristina il diritto** alla rivalutazione.

**NOTA:** Il termine di prescrizione è di 10 anni da inizio pratica e il ritorno economico tiene conto solo degli ultimi 10 anni di arretrati.

#### COME OTTENERE LA RIVALUTAZIONE

Si possono verificare le **seguenti condizioni**:

1. titolare di indennizzo già rivalutato, che ha subito la sospensione della rivalutazione a seguito del DL n. 78/2010
2. titolare di indennizzo che ha già inoltrato domanda di rivalutazione ed è in attesa di risposta
3. titolare di indennizzo che, non avendo avuto ancora risposta alla domanda di rivalutazione, ha indetto azione legale
4. titolare di indennizzo che non ha mai inoltrato domanda di rivalutazione

Tutte queste condizioni sono suscettibili di ripresentazione della **domanda di rivalutazione**

Si consiglia in tutti i casi di rivolgersi preliminarmente all'ufficio medico-legale della propria ASL.

**Attenzione:** La domanda va presentata dal diretto interessato, anche tramite un patronato.

Si allega un facsimile della domanda.

*Scheda aggiornata a novembre 2011*

Racc. a.r. a\*:

Spett.le  
**Ministero della Salute**  
 Viale G. Ribotta, 5  
 00144 ROMA

Spett.le  
**Regione** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Spett.le  
**ASL** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Oggetto: richiesta di rivalutazione secondo il tasso annuale di inflazione programmato dell'importo bimestrale dell'indennizzo ex lege n. 210/92 comprensivo della indennità integrativa speciale.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Cod. Fisc. \_\_\_\_\_

**ESPONE**

In data \_\_\_\_\_ il sottoscritto ha presentato domanda per l'ottenimento dell' indennizzo previsto dalla Legge 25.02.1992, n. 210 in favore dei soggetti danneggiati da infezione virale post-trasfusionale.  
 Con lettera in data \_\_\_\_\_ veniva comunicato al sottoscritto il riconoscimento del diritto all'indennizzo.

**RILEVA**

L'indennizzo in questione si compone di due voci: un importo determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984 n. 111; un altro importo pari alla indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27 maggio 1959 n. 324.

In caso di danno irreversibile il soggetto ha diritto alla piena rivalutazione dell'intero assegno sulla base del tasso di inflazione programmato.

È quanto ha autorevolmente stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza 9 novembre 2011, n. 293, con la quale ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del Decreto Legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010, che escludeva dalla rivalutazione l'indennità integrativa speciale, componente principale dell' assegno.

Tutto ciò esposto e considerato,

**INVITA**

gli Enti in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, a voler **rivalutare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato**, a decorrere dalla data di promulgazione della Legge 210/92 o, comunque, dalla data di insorgenza del diritto, l'importo totale dell'indennizzo ex lege n. 210/92, comprensivo della indennità integrativa speciale (di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 210/92) ed a corrispondere al sottoscritto le differenze maturate a tutt'oggi.

La presente diffida si intende spedita anche ai fini interruttivi della prescrizione con avvertimento che, in difetto di adempimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, il sottoscritto si riserva di adire la competente autorità giudiziaria.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

\* Inviare la stessa copia con tre raccomandate a.r distinte, una per ogni ente in indirizzo

